OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello (Legge del 10 aprile 1951 n. 287).

| Il/la sottoscritto/a |
|---|
| Nato/a a il |
| tel di professione |
| residente in Via, N. |
| ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari: |
| CHIEDE |
| di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità |
| DICHIARA |
| a) Di essere in possesso del titolo di studio di |
| previste dall'art. 12 della richiamata legge. Allega copia del seguente documento di riconoscimento |
| IL/LA RICHIEDENTE —————————————————————————————————— |
| Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. |
| Legge 10 aprile 1951, n. 287. |

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;

- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

- Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

 Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

 a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
 c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.